

CHIARAMILLA - Associazione di promozione sociale

ATTO COSTITUTIVO

* * *

Con la presente scrittura privata tra le parti, Signori:

- **GRAZIA MARIA LUZZI** nata a Morciano di Romagna (RN) il 16/05/1946, residente a Monsummano Terme (PT) in Via Garibaldi, 39, Cod. Fisc. LZZGZM46E56F715R;
- **ANDREA ROMEI** nato a Firenze (FI) il 16/05/1966, residente a Calcara (BO) in Via San Lorenzo, 146/B, Cod. Fisc. RMONDR66E16D612I;
- **MARINA CASCIANI** nata a Montecatini Terme (PT) il 18/01/1977, residente a Monsummano Terme (PT) in Via Garibaldi, 39, Cod. Fisc. CSCMRN77A58A561Z;
- **LANFRANCO LUZZI** nato a Cotignola (RA) il 04/05/1944, residente a Monsummano Terme (PT) in Via Mameli, 62, Cod. Fisc. LZZLFR44E04D612Z;
- **DANIELE CASCIANI** nato a Montecatini Terme (PT) il 18/04/1973, residente a Monsummano Terme (PT) in Via Garibaldi, 39, Cod. Fisc. CSCDNL73D18A561Y;
- **ALESSIA VITALITI** nata a Solengo (Lugano-Svizzera) il 24/01/1979, residente a San Lazzaro di Savena (BO) in Via Jussi, 126, Cod. Fisc. VTLLSL79A64Z133O.

si conviene e si stipula quanto segue:

1. COSTITUZIONE E SCOPO

1. E' costituita fra le suddette parti, riunite in qualità di soci fondatori, una associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "**CHIARAMILLA - Associazione di promozione sociale**".
2. L'Associazione intende promuovere, attraverso la cosiddetta "Pet therapy" e più in generale attraverso terapie ed attività assistite da animali, il benessere ed il miglioramento della qualità della vita dei soggetti costretti a vivere un disagio e dei loro familiari. Persegue inoltre la tutela del benessere degli animali ed il miglioramento della relazione tra uomo ed animali.
3. L'Associazione non persegue finalità di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste.

2. SEDE

1. L'Associazione ha sede in Calcara (BO), Via San Lorenzo, 146/B.

3. DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci a norma di Statuto.

4. STATUTO

1. L'Associazione è regolata dallo Statuto che, allegato al presente atto (All.1), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Grazia Maria Luzzi
Andrea Romei
Daniele Casciani
Lanfranco Luzzi
Alessia Vitaliti
Monsummano

2. Lo statuto contiene le norme di organizzazione e funzionamento dell'Associazione.

5. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, con tutti i poteri di Statuto, viene nominato dai soci fondatori, per il primo quinquennio, nelle persone dei Signori:

- GRAZIA MARIA LUZZI;
- ANDREA ROMEI;
- MARINA CASCIANI.

2. I Consiglieri nominati, non trovandosi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale, accettano l'incarico e deliberano le seguenti cariche:

- Presidente Sig.ra GRAZIA MARIA LUZZI;
- Vicepresidente Sig. ANDREA ROMEI;
- Segretario Sig.ra MARINA CASCIANI.

6. EFFETTI

1. Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

7. REGISTRAZIONE

1. I presenti autorizzano il Segretario a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione e lo incaricano di provvedere alla registrazione del presente atto.

Calcara (BO), li 01/03/2006.....

Allegati:

All.1 Statuto dell'Associazione

Letto, approvato, sottoscritto:

Andrea Romei
Marina Casciani

Grazia Maria Luzzi
Daniel Romi

Andrea Romei
Assia Vitoli



1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. L'associazione, che si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
3. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Decadenza dei soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
 - per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
 - per il ritardo di oltre un mese nel rinnovo della quota associativa annua;
 - per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento sociale.
2. Contro il provvedimento di radiazione il socio ha diritto di presentare le proprie difese scritte entro e non oltre cinque giorni dalla data in cui viene a conoscenza delle contestazioni ed ha altresì il diritto di sottoporre la controversia alla prima assemblea utile, che esprimerà il proprio giudizio finale ed insindacabile sull'argomento.
3. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

Art.7 - Gli organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante:
 1. avviso scritto da consegnare a mano o inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 2. avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso.
3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, data, ora e luogo ove si tiene la riunione.
5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 1. elezione del Consiglio direttivo,
 2. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
 3. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo predisposto dal Direttivo,
 4. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo,
 5. approvazione del programma annuale dell'associazione.
8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle relative all'elezione degli organi associativi, quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
10. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria, che deve essere convocata a mezzo di raccomandata semplice inviata agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, la

Donna P. K. - O. F. J. M. S.

Giuseppe Maddalena - Alessio Vicenti

delibera delle seguenti questioni:

1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con le modalità ed i quorum previsti per l'assemblea ordinaria;
 2. scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo con le modalità ed i quorum previsti dal successivo art. 15.
11. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
12. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'assemblea appositamente nominato dalla stessa. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Art.9 - II Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea; nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
2. Possono far parte del consiglio direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i propri componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea.
5. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:
 1. convocazione dell'Assemblea;
 2. redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
 3. deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sui provvedimenti di esclusione;
 4. determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente;
 5. designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
7. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima Assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l'Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.

Art.10- II Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni evenienza, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo affinché sia indetta l'assemblea ordinaria elettiva dell'associazione.
3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza; quale Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, s'incarica della tenuta dei libri contabili e predispone le bozze dei rendiconti.

Art.12 – L'anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.13 - I mezzi finanziari

1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle

David...

Antonio...

Alessia...

Corinna...

attività da:

- a) quote e contributi degli associati, b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.14 - Rendiconto economico finanziario

1. Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. Dopo l'approvazione il rendiconto resta agli atti dell'Associazione.

Art. 15 - Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 16 – Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano le Associazioni di promozione sociale nonché le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

*Luigi...
 Gabriele...
 Donat...
 Cristian...
 Alessia...*

Ca. F...



Registrato il 20/3/06 Serie 3A al N. 2049
 Costo € 171,72

